



Al Ministro delle politiche agricole e forestali  
Maurizio Martina

Al Capo di Gabinetto  
Consigliere Ferdinando Ferrara

e, p.c. Al Capo dipartimento delle politiche competitive,  
della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca  
dr. Luca Bianchi

Egregio sig. Ministro,

Le scriviamo per rappresentarLe l'urgenza di valutare la situazione della dirigenza di questa Amministrazione la quale ha proceduto ad espletare specifiche procedure concorsuali per l'accesso all'area della dirigenza e all'assunzione di alcuni vincitori. Successivamente, dopo aver proceduto alla quarta riduzione degli organici - in applicazione del D.L. 95/12, art. 2, comma 5 - ha quantificato i risparmi dai cessati, definito le carenze nell'organico e chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica, nell'ottobre del '14, l'autorizzazione ad assumere per il triennio 12-14 pochissime unità per entrambi i ruoli. Ad oggi, paradossalmente, non è ancora pervenuta alcuna risposta.

Nel frattempo, nel DDL Stabilità, è stato introdotto un ulteriore blocco alle assunzioni, anche per i dirigenti, prima esclusi dal citato blocco.

Oggi assistiamo, francamente sconcertati, alla presentazione di un emendamento, il n. 16.296 all'art. 1 del Disegno di Legge di Stabilità 2016 che, se approvato, stabilirebbe una priorità da attribuire *"al personale che alla data del 1 gennaio 2016 è collocato tra gli idonei in graduatorie vigenti di concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni ed è titolare presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4 del D.lgs 165/01 di incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, avente decorrenza anteriore al 15 ottobre 2015, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente nonché dalle relative vacanze di organico"*.

Noi siamo davvero stanchi di favoritismi ad uso e consumo di facili clientele e non intendiamo più convivere. A nostro avviso tale emendamento non trova alcuna legittimazione in quanto è in aperta e stridente contraddizione con gli artt. 3 e 97 Cost., espone le PP.AA. ad un sicuro contenzioso ed è così irrazionale al punto tale da far sorgere il legittimo sospetto che tale norma sia stata concepita ad uso e consumo di scelte assolutamente discrezionali (ma le norme non dovrebbero essere generali ed astratte?).

Infatti, Sig. Ministro, la disposizione che si vorrebbe introdurre nel D.D.L. Stabilità finirebbe per attribuire una impropria priorità nelle procedure di assunzione per coloro con incarichi dirigenziali a termine, attribuendo loro un ulteriore improprio vantaggio volto ad

aggirare, stravolgendole, le graduatorie risultanti da una procedura concorsuale aperta e pubblica fondata sul merito.

Peraltro è infondata la considerazione sulla necessità di salvaguardare le professionalità acquisite dal personale con incarico dirigenziale poiché è tristemente noto a tutti che gli incarichi di cui all'art. 19, c. 6 sono stati generalmente utilizzati per introdurre, surrettiziamente, soggetti figli di una certa politica nella pubblica amministrazione che, troppo spesso, si sono poi rivelati del tutto inadeguati per l'incarico richiesto.

Quello che invece è certo è che, applicando un improprio vantaggio ai dirigenti a contratto si penalizza proprio quel personale che, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, ha acquisito esperienza e dimostrato di possedere capacità e professionalità.

Ci domandiamo quindi, a quale logica risponda questo emendamento e quale coerenza ci sia con la dichiarata volontà di introdurre norme innovative e quale sarebbe, nel caso di specie, il vantaggio in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Roma 16 dicembre 2014

p. la FP Cgil Mipaaf  
Savino Cioria

Al comma 118 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

*“Fatto salvo quanto previsto dai periodi precedenti, il personale che alla data del 1 gennaio 2016 è collocato tra gli idonei in graduatorie vigenti di concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni ed è titolare presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni di un incarico dirigenziale di medesimo profilo ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del predetto decreto legislativo, avente decorrenza anteriore al 15 ottobre 2015, è inquadrato, a domanda, nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione presso la quale è stato conferito il predetto incarico, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e nell'ambito delle relative vacanze di organico. E' comunque fatta salva, nei limiti delle citate facoltà assunzionali e nell'ambito delle relative vacanze di organico, la prioritaria assunzione di eventuali vincitori di concorsi banditi dalle amministrazioni interessate all'inquadramento di cui al precedente periodo le cui graduatorie risultino vigenti al 1 gennaio 2016.”.*

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta normativa in esame, nel confermare quanto previsto dai precedenti periodi del comma 118, al fine di non disperdere le professionalità e l'esperienza acquisita nello svolgimento di incarichi dirigenziali, è volta a stabilizzare le posizioni contrattuali del personale che alla data del 1 gennaio 2016 presta servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del predetto decreto legislativo, avente decorrenza anteriore al 15 ottobre 2015 e che, contestualmente, risulta tra gli idonei di graduatorie vigenti di concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale a tempo indeterminato di medesimo profilo nel pieno rispetto, pertanto, di quanto previsto dall'articolo 97, comma 4, della Costituzione. La disposizione, inoltre, al fine di evitare possibili contenziosi, fa salva la prioritaria assunzione di eventuali vincitori di concorsi banditi dalle amministrazioni interessate all'inquadramento di cui al precedente periodo le cui graduatorie risultino vigenti al 1 gennaio 2016.

#### RELAZIONE TECNICA

Dalla disposizione in esame non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica, nella considerazione che le assunzioni ivi previste devono essere disposte a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nell'ambito delle vacanze di organico.